



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **98/2017** promossa da:

_____), con il patrocinio dell'avv. BARBUTO GIUSEPPE e
dell'avv. CAMPILONGO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA FIRENZE, 57 88900
CROTONE presso il difensore avv. BARBUTO GIUSEPPE

PARTE RICORRENTE

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso iscritto in data 16.1.2017 il ricorrente sosteneva di essere stato responsabile della gestione operativa della Filiale della Provincia di Crotone di Poste Italiane dal 2016 al 5.6.2013, quando veniva assegnato allo staff del Direttore della Filiale di Crotone con inquadramento nella posizione retributiva A1 con il ruolo di responsabile di struttura complessa, di aver subito un demansionamento in ragione dell'assegnazione allo staff di direzione di filiale, in seguito alla quale gli veniva tolta la qualifica di responsabile della gestione operativa e veniva escluso dalle forme di incentivo alla produzione, a differenza di tutti gli altri colleghi. Eccepiva, inoltre, l'illegittimità del trasferimento all'Ufficio di Cotronei, comunicatogli il 25.7.2016, con un ruolo riconducibile a quello di responsabile di struttura di livello A2, in conseguenza del quale era caduto in uno stato depressivo subendo un danno biologico, morale, alla professionalità, esistenziale ed alla vita di relazione. Eccepiva, in particolare, l'inefficacia o nullità del trasferimento per omessa comunicazione dei motivi nonostante la richiesta del ricorrente con lettera del 30.8.2016, per violazione dell'art. 38 ccnl e art. 33 L. 104/1992 in relazione alla madre affetta da stato di disabilità di cui all'art. 3 L. 104/1992, per omesso rispetto del termine di preavviso e per la violazione dell'art. 2103 c.c. anche in ragione del demansionamento subito rispetto ai compiti svolti presso lo staff del direttore di filiale quali, in particolare, la verifica della congruità ed attuazione dei piani di smaltimento ferie, coordinamento del personale di produzione attraverso applicativo Tm Light e verifica dei risultati, coordinamento e monitoraggio delle attività di sicurezza sul lavoro e della formazione e-learning, mentre presso l'ufficio di Cotronei prestano la propria attività lavorativa solo 5 dipendenti e, pur essendogli stato attribuito l'incarico di direttore di filiale, era sottoposto alle direttive



dei direttori dei servizi di filiale, svolgendo sostanzialmente compiti operativi di rendiconto, funzionali all'attività di sportello, e solo in via residuale di coordinamento delle risorse umane, quindi illegittimamente privato delle competenze di gestione e controllo di una struttura caratterizzata da particolare complessità. Chiedeva quindi di accertare e dichiarare l'inefficacia, nullità o illegittimità del trasferimento del 25.7.2016 per tutti i motivi di cui in narrativa ordinando a Poste Italiane la reintegrazione nel posto di lavoro ricoperto fino al 25.7.2016 presso lo staff del direttore di filiale con l'incarico di responsabile di struttura complessa di livello A1 ccnl, oltre alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti in conseguenza del demansionamento illegittimo, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva tempestivamente Poste Italiane ricostruendo la carriera lavorativa del ricorrente e richiamando il precedente disciplinare di cui alla sanzione irrogatagli il 28.6.2011 per la mancata attivazione e formazione del personale sull'utilizzo del roller cash, che aveva indotto la società ad assegnarlo a partire dal 5 giugno 2013 allo Staff del Responsabile di Filiale di Crotone con la qualifica di Professional Master Area Staff liv. A1, allorquando ancora non godeva dei benefici della L. 104/1992. Sosteneva la legittimità del trasferimento presso l'ufficio postale di Cotronei comunicato il 25.7.2016 con decorrenza dal 15.9.2016, trattandosi di struttura complessa alla luce del bacino di utenza e dei servizi erogati alla clientela e stante la vacanza del posto di Direttore dell'ufficio postale, con invarianza del livello retributivo e delle mansioni svolte, senza mai lamentare situazioni di stress da lavoro o l'insorgenza di patologie. Sosteneva che non fosse necessaria l'indicazione dei motivi ai sensi dell'art. 38 ccnl trattandosi di personale di inquadramento in area A e con meno di 60 anni di età, sosteneva altresì che il ricorrente aveva goduto del dovuto preavviso in ragione della presa di servizio presso la nuova sede in data 15.9.2016 e della distanza dalla residenza pari a 25,5 Km, trattandosi di trasferimento avvenuto nel contesto della rotazione programmata dei direttori. Deduciva poi l'insussistenza del demansionamento alla luce dell'equivalenza formale delle mansioni assegnate rispetto a quelle precedentemente svolte, nonché l'infondatezza della pretesa risarcitoria per la genericità di allegazioni sul punto.

La causa, effettuata istruttoria orale, è così decisa.

Il ricorso è fondato e dev'essere accolto nei seguenti limiti.

E' infondata la domanda risarcitoria mancando la prova del danno subito alla luce della genericità delle allegazioni contenute in ricorso, che non contengono alcun riferimento al concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'asserito demansionamento o trasferimento all'ufficio postale di Cotronei disposto con comunicazione del 25.7.2016.

Si ritiene invece che il trasferimento in questione abbia determinato un demansionamento illegittimo ai danni del ricorrente, non avendo Poste Italiane fornito la prova dell'esatto adempimento e, quindi, dell'equivalenza delle mansioni attribuite in qualità di responsabile dell'ufficio postale di Cotronei rispetto a quelle precedentemente svolte quale addetto allo staff del responsabile di filiale.

Di contro, in tema di esercizio dello "ius variandi" nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, qualora il lavoratore allegghi un demansionamento professionale riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento (cfr. Cass. 26477/2018), dimostrando quindi l'equivalenza delle mansioni assegnate in seguito al trasferimento. Né, contrariamente a quanto dedotto da Poste, l'equivalenza poteva intendersi in modo meramente formale atteso che, al contrario, l'art. 2103 cod. civ., condiziona la legittimità dello "ius variandi" operato dal datore di lavoro, da un punto di vista oggettivo, all'inclusione delle nuove mansioni nella stessa area professionale e salariale di quelle iniziali e, sotto il profilo soggettivo, all'affinità professionale delle mansioni, nel senso che le nuove mansioni devono quanto meno armonizzarsi con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi. Ciò detto, una volta che risultino rispettate siffatte condizioni, l'esercizio dello "ius variandi" e del riclassamento non richiede l'identità delle mansioni, nè esso è impedito dalla circostanza che le nuove mansioni debbano essere

svolte in un diverso settore della complessa organizzazione aziendale e soggiacere ad una organizzazione del lavoro concepita con modalità diverse rispetto a quella che caratterizzava le precedenti mansioni (Cass. sez. lav., 15.2.2003 n. 2328 e Cass. 13714/2015).

Nel caso di specie Poste Italiane, pur contestando che il ricorrente fosse stato privato della possibilità di esercizio delle competenze organizzative e di coordinamento del personale acquisite in precedenza nel coordinamento delle attività di formazione, oltre che dell'attività di tutela della sicurezza sul lavoro e, comunque, nell'ambito di specifici progetti, non ha dimostrato che la gestione del personale effettuata presso l'ufficio di Cotronei potesse richiedere l'esercizio di una professionalità affine a quella espressa presso lo staff del responsabile di filiale, suscettibile di ulteriori sviluppi professionali. A tal fine non si ritiene sufficiente l'indicazione della complessità della struttura intesa quale combinazione di servizi resi e bacino d'utenza che, per circostanza pacifica fra le parti, è pari a 6.000 utenti circa e comprende sportelli attrezzati oltre ad una figura specialistica di sala. Invero, tali elementi non valgono ad identificare la professionalità necessaria alla gestione dell'ufficio né, in mancanza di ulteriori elementi non forniti da Poste, a dimostrarne la corrispondenza con quella necessaria all'esercizio dei compiti svolti in precedenza che, per circostanza pacifica fra le parti, corrispondevano ad incarichi di coordinamento e verifica delle attività relative alla sicurezza sul lavoro, al controllo dell'attività di formazione e del piano di smaltimento ferie per tutto il personale della Provincia di Crotona, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla resistente, che ha ugualmente descritto le attività lavorative svolte.

Del resto, Poste Italiane si è limitata a sostenere l'equivalenza formale fra le nuove mansioni e quelle precedentemente svolte che, come sopra detto, alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2103 c.c., non basta ad escludere il demansionamento subito. Invero, *“Il divieto per il datore di lavoro di variazione in "pejus" ex art. 2103 cod. civ., opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il trasferimento di un direttore delle Poste Italiane in un ufficio di minore importanza, per qualità e volume dell'attività svolta, rispetto all'ufficio di provenienza, fosse lesivo del principio della equivalenza delle funzioni, a nulla rilevando, in senso contrario, che la retribuzione e la qualifica fossero rimaste invariate)”* (Cass. 17624/2014).

Tanto basta a far ritenere l'illegittimità del trasferimento in questione per violazione dell'art. 2103 c.c., con conseguente diritto del ricorrente all'esatto adempimento dello ius variandi e, pertanto, alla ricollocazione nel posto di lavoro precedentemente occupato presso lo Staff del Responsabile di Filiale di Crotona con la qualifica di Professional Master Area Staff liv. A1.

L'illegittimità dell'assegnazione all'Ufficio di Cotronei, quale ufficio di minore complessità rispetto allo Staff del Responsabile di filiale di Crotona, con conseguente demansionamento, determina la superfluità dell'esame, oltre che della regolarità formale della comunicazione di trasferimento anche del rispetto del preavviso, ovvero dell'indicazione dei motivi di trasferimento, comunque previsti ex art. 2103 c.c. e che, pertanto, devono supportare le decisioni datoriali a prescindere dalla loro indicazione della lettera di trasferimento ai sensi dell'art. 38, lett. b) ccnl (all. 22 ric.), peraltro nel caso di specie non provati, non avendo la resistente fornito la prova della necessità che il ricorrente tornasse presso una struttura operativa, come dedotto, né della vacanza del posto di responsabile dell'ufficio di Cotronei. A tal proposito, infatti, è generico il capitolo di prova n. 26 in mancanza di riferimenti temporali sul punto sul punto e delle relative prove documentali, al contrario sostenendo Poste che non fosse necessario un motivo di trasferimento per il personale addetto all'area A1.

Per le ragioni il ricorso dev'essere accolto nei predetti limiti, con assorbimento delle questioni non espressamente trattate.

Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite stante la reciproca soccombenza.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'illegittimità del trasferimento di cui alla comunicazione del 25.7.2016 e, per l'effetto, condanna Poste Italiane a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato presso lo Staff del Responsabile di Filiale di Crotone con la qualifica di Professional Master Area Staff liv. A1;

Rigetta per il resto il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Sentenza resa ex art. 83, co. 7 D.L. 18/2020 e art. 221, co. 4 D.L. 34/2020.

Crotone 10 dicembre 2020

Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri

